

I.C.I. – aliquote e detrazioni 2006

ALIQUEUTE

Per l'anno **2006** l'Amministrazione Comunale, con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 09.03.2006 e di Giunta Comunale n. 69 del 21.03.2006, ha stabilito le seguenti aliquote:

- **5 per mille** del valore catastale per immobili:

a) costituenti abitazione principale di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

b) pertinenze di abitazioni principali (cantina, box, posto auto coperto o scoperto, soffitta) purché vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale, siano utilizzate direttamente dal proprietario o titolare del diritto reale e limitatamente ad un solo immobile per tipologia;

c) locati a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi sindacali stipulati ai sensi dell'art.2, comma 3, della Legge 431/1998;

d) locati all'Amministrazione Comunale e da questa a sua volta locati a titolo di abitazione principale;

e) costituenti abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.

- **9 per mille** del valore catastale per alloggi non utilizzati dal contribuente o da un proprio familiare per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell'art.2, comma 4, della Legge n.431/1998,

o

presso i quali negli ultimi due anni non risultino persone residenti;

- **5,5 per mille** del valore catastale per immobili costituenti unica abitazione posseduta sul territorio comunale, non utilizzata direttamente dal contribuente ma che risulti locata o risulti comunque utilizzata da parenti in linea retta entro il 2° grado o affini entro il 1° grado ivi residenti, subordinatamente alla presentazione al Comune di apposita istanza entro il termine di scadenza del versamento a saldo;

- **7 per mille** del valore catastale per tutti gli immobili non rientranti nei casi precedenti.

DETRAZIONI

Per l'anno **2006** l'Amministrazione Comunale, con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 09.03.2006, ha deliberato:

1. di stabilire in Euro 118,79 la detrazione I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, salvo quanto previsto ai punti seguenti;

2. di stabilire la detrazione in Euro 258,23 a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti:

A Pensionati;

Lavoratori dipendenti o con reddito da collaborazione coordinata e continuativa;

Lavoratori in mobilità o in cassa integrazione;

Disoccupati disponibili al lavoro iscritti al Centro per l'impiego;

Lavoratori con reddito da lavoro autonomo occasionale;

a condizione che:

a 1) il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 2005 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non superi Euro 16.526,62 elevato di Euro 929,62 per ogni familiare a carico e

a 2) sussista titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle pertinenze accessorie (box, cantina, posto auto, soffitta) utilizzate direttamente, limitatamente ad un solo immobile per tipologia.

Il reddito complessivo è considerato al netto del reddito derivante dall'abitazione principale e delle eventuali pertinenze

Il reddito da lavoro autonomo occasionale è considerato al lordo di eventuali deduzioni e spese di produzione.

B Portatori di handicap in possesso di attestato di invalidità o anziani non autosufficienti con certificazione medica, o contribuenti conviventi con portatori di handicap con attestato di invalidità o con anziani non autosufficienti con certificazione medica. Lo stato di convivenza, per l'anno in questione, deve risultare dalla certificazione anagrafica.

C Contribuenti affidatari di minori.

3. di stabilire che la maggiore detrazione compete esclusivamente in presenza dei requisiti sopra indicati e di apposita istanza, da presentarsi entro e non oltre il termine di scadenza del versamento a saldo.

In caso di disabili intellettivi o mentali l'istanza è sostituita dalla presentazione di certificazione medica.

4. di stabilire in Euro 154,94 la detrazione per le abitazioni dell'ALER regolarmente assegnate a canone sociale.

5. di stabilire che le disposizioni contenute nelle deliberazioni di C.C. n.72 del 15.12.2000, di G.C.n.581 del 14.11.2000, di C.C.n.75 del 20.12.2001, di C.C.n.79 del 19.12.2002 e di C.C.n.78 del 19.12.2003 in materia di maggior detrazione I.C.I. si interpretano nel senso che lo stato di convivenza con

portatori di handicap o anziani non autosufficienti deve risultare da certificazione anagrafica.